

Con sentenza n. 18675/2014, la Cassazione ha affermato che la cessione di ramo d'azienda – prevista dall'articolo 2112 codice civile – e quindi la successiva procedura di licenziamento collettivo del personale può essere invocata soltanto qualora preesista una autonomia funzionale ed organizzativa dell'area ceduta e non quando, ciò venga creato ad hoc quale contenitore per trasferirvi le risorse umane.

Sent. Cassazione Sez. Lavoro n.18675 del 04/09/2014

(fonte: Direzione Provinciale del Lavoro di Modena – Dottrina per il Lavoro)